



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2009

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 8 |
| Allegato | » | 12 |
| Disegno di legge | » | 14 |
| Testo del decreto-legge | » | 15 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge modifica, integrandolo, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119; viene innanzitutto prevista l'abrogazione della priorità di restituzione alle aziende già titolari di quota «B», ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, finalizzata a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale.

Al fine di garantire, alle aziende che hanno preso in affitto la quota con l'obiettivo di non produrre in eccesso, visto il nuovo livello della quota nazionale, l'accesso alla restituzione fino al livello produttivo raggiunto nella campagna 2007/2008, si introduce una apposita priorità, con l'esclusione delle aziende che hanno successivamente ceduto la propria quota, in tutto o in parte, a titolo oneroso.

La seconda priorità è prevista nei confronti delle aziende che realizzano un esubero contenuto entro il 6 per cento della propria quota, livello che può essere considerato fisiologico.

Le somme non restituite sono destinate ad un fondo di intervento nel settore istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 2 dell'articolo 1 inserisce nel citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, l'articolo 10-bis, che ha come fondamentale obiettivo quello di utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dalla Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio tra quota e produzione per le aziende che si trovano, allo stato attuale, in una situazione strutturale di impossibilità di

mantenere la produzione entro i limiti della quota di cui dispongono e, contemporaneamente, di sopportare l'onere delle sanzioni connesse agli esuberi produttivi senza danni irreversibili per la propria redditività, o addirittura per la propria sopravvivenza.

Ciò in considerazione, soprattutto, del fatto che le aziende in questione rappresentano quelle maggiormente produttive e vitali, quelle cioè che si pongono come baluardo essenziale contro il rischio di un ulteriore aumento del *deficit* di auto-provvigionamento italiano, attestato a poco più della metà del fabbisogno nazionale di latte vaccino; il tutto cercando di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti, anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e produzione, si traducano in un incremento di produzione senza diminuzione degli esuberi, come già avvenuto, in passato, in occasione dell'aumento ottenuto dall'Italia nell'ambito del programma d'azione «Agenda 2000» adottato dal Consiglio europeo di Berlino del 26 marzo 1999 (incrementi ripartiti su base regionale, anche a favore di regioni dove già la quota risultava superiore alla produzione, sottraendo quindi quota preziosa alle regioni «in sofferenza»).

A questo specifico obiettivo mira in particolare l'introduzione del predetto articolo 10-bis, che privilegia nelle assegnazioni le aziende maggiormente in difficoltà, con priorità a favore di quelle che subirono a suo tempo il taglio della quota «B».

In particolare, tale articolo prevede al comma 1 la determinazione delle assegnazioni sulla base della situazione fotografata all'ultima campagna lattiera conclusa, al fine di evitare possibili distorsioni di mercato.

Nel determinare le singole assegnazioni si tiene conto dei contratti di vendita della quota, escludendo dall'assegnazione il quantitativo che è stato ceduto a titolo oneroso e i contratti di azienda con quota, facendo in modo di raggiungere l'obiettivo anche in presenza di mutamenti della conduzione.

Con il comma 4 sono disciplinate le assegnazioni della quota concessa in aumento dall'Unione europea, definendo i criteri di priorità.

In prima istanza, si prevede la restituzione della quota «B» che è stata ridotta nel 1996, nei limiti del quantitativo effettivamente prodotto nell'ultima campagna.

Come secondo criterio, si prevede l'assegnazione alle aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento, in quanto la produzione delle zone montane e svantaggiate risulta essere già complessivamente in equilibrio ed inoltre tali zone beneficiano della massima priorità di restituzione.

Come terzo criterio, l'assegnazione viene indirizzata verso le aziende che hanno coperto l'esubero produttivo con affitti annuali di sola quota.

Il comma 5 prevede di ricalcolare il quantitativo da assegnare tenendo conto delle modifiche introdotte, nell'ambito dell'*Health Check* (valutazione dello stato di salute della politica agricola comune (PAC) del 20 novembre 2008), alle modalità di calcolo dell'adeguamento delle consegne in base al tenore di materia grassa.

Il comma 6 determina la destinazione dei quantitativi non assegnati in base ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 10-*bis*, con le modalità già previste dall'articolo 10, comma 22, del citato decreto-legge n. 49 del 2003.

Il comma 7 definisce le modalità ed i termini di assegnazione e comunicazione da parte delle regioni e delle province autonome.

Nel comma 8 si vincolano le quote assegnate a non poter essere cedute a titolo oneroso fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività da parte dell'azienda tali quantitativi vengono riassegnati da parte delle amministrazioni regionali secondo quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.

A completamento dell'intervento previsto, viene abrogata, a partire dalla campagna 2009/2010, la norma introdotta con il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, che prevede la «compensazione» degli esuberi anche nei confronti dei produttori non in regola con il versamento del prelievo mensile.

Tale previsione normativa risulta infatti superata dall'assegnazione delle quote ottenute dall'Unione europea e dalla necessità di dissuadere ulteriori produzioni in esubero per rispettare il nuovo livello della quota nazionale.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 rispondono all'esigenza di dare attuazione all'articolo 5-*ter* del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008.

Si fa presente che sul punto fu raggiunta una intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 14 giugno 2007, ad integrazione della procedura di riscossione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 49 del 2003.

Istituendo il Registro nazionale dei debiti si assicura la massima efficienza, correttezza e puntualità al recupero dei debiti maturati sia nei confronti dell'Unione europea a seguito delle erogazioni di provvidenze e aiuti ai produttori agricoli nei regimi comunitari previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, per le quali è stata riscontrato un indebito paga-

mento, sia nell'ambito della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.

Uno dei principi cardine della normativa europea in materia di tutela dei fondi comunitari stabilisce, infatti, che ciascuno Stato membro deve assicurare un livello di tutela dei fondi stessi almeno pari a quella prevista per i fondi nazionali.

Un ulteriore principio sotteso alla normativa in materia di aiuti comunitari all'agricoltura è che il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della politica agricola comune di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005 (il citato regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio, del 19 gennaio 2009).

La riforma dei regolamenti finanziari, attuata con il citato regolamento (CE) n. 1290/2005, prevede inoltre il limite massimo di quattro anni per il recupero, ed il riversamento all'Unione europea, degli importi riconosciuti come indebitamente pagati dallo Stato membro nell'ambito di procedimenti amministrativi, aumentato a otto anni nell'ipotesi che tali indebiti siano oggetto di procedimento giurisdizionale.

Decorsi i suddetti termini, l'Unione europea recupera tali importi mediante riduzione delle spese riconosciute allo Stato membro e, di conseguenza, gli stessi sono posti a carico dell'erario.

Per tale motivo è istituito, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - nella sua qualità di organismo di coordinamento e di soggetto responsabile della gestione dei servizi del SIAN - il Registro nazionale dei debiti in cui sono iscritti tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli dagli organismi pagatori riconosciuti, quelli derivanti

dall'attuazione del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nonché quelli iscritti dalle regioni e province autonome sia a titolo di prelievo supplementare nell'ambito del regime quote latte, sia connessi a provvidenze e aiuti agricoli erogati dalle regioni stesse.

L'iscrizione degli importi dovuti nel Registro, mediante i servizi del SIAN, formalmente notificata ai produttori interessati, costituisce titolo esecutivo e consente pertanto l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori e le regioni verificano presso il Registro l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero e la contabilizzazione del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito, secondo le modalità tecniche definite dall'AGEA con proprie disposizioni.

Sussiste inoltre la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5-bis del citato regolamento (CE) n. 885/2006, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, che introduce la possibilità per gli Stati membri di applicare una soglia *de minimis*, fissata in 100 euro al netto degli interessi, al di sotto della quale gli Stati membri non sono tenuti a procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.

Al riguardo, la normativa nazionale (articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) rimette a regolamenti di delegificazione, adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione proposta prevede pertanto che lo strumento normativo per l'applicazione del regolamento sopra citato sia un ap-

posito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 prevede che i debiti dei produttori di latte, iscritti nel Registro nazionale dei debiti, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, possono essere rateizzati, a richiesta dell'interessato.

Va sottolineato che in tale settore, risolto il problema della strutturale carenza delle quote latte in Italia adottate modalità di assegnazione idonee a ricostituire l'equilibrio aziendale tra quota e produzione è indispensabile altresì dare soluzione al problema relativo alle ingenti somme di prelievo accumulate nell'ultima dozzina di campagne lattiere.

L'alto livello di contenzioso instaurato presso i tribunali nazionali rende attualmente non esigibile una parte molto consistente del suddetto importo, per cui l'Italia non riesce a garantire il recupero a carico dei singoli produttori debitori degli importi da essi dovuti a titolo di prelievo supplementare, già incassati dalla Commissione europea.

L'articolo 3 persegue pertanto l'obiettivo di:

a) garantire, nel rispetto di un principio fondamentale della normativa comunitaria, il recupero a carico dei singoli produttori debitori degli importi da essi dovuti agli Organismi pagatori, già anticipati all'Unione europea dallo Stato membro;

b) garantire che tale recupero avvenga con modalità sostenibili, calibrando la durata massima della rateizzazione in relazione alla entità del debito;

c) ridurre il contenzioso.

La disposizione consente pertanto il versamento diluito nel tempo a quelle aziende che hanno accumulato debiti di dimensione oggettivamente rilevante.

Per il conseguimento di tali obiettivi, l'articolo 3 prevede la durata massima della rateizzazione ed il tasso d'interesse applicabile.

L'articolo 4 detta disposizioni integrative di quelle dell'articolo 3, relative alla procedura finalizzata alla rateizzazione.

In particolare l'articolo 4 prevede:

a) che l'istruttoria individuale delle richieste presentate sia affidata ad un apposito Commissario straordinario che, avvalendosi del supporto dei competenti uffici dell'AGEA, assegna le quote aggiuntive concesse all'Italia, determina l'accoglimento o meno della richiesta presentata e, in caso di accoglimento, le modalità di rateizzazione;

b) la revoca delle quote assegnate (ai sensi dell'articolo 1) nel caso in cui il produttore che non ha estinto il debito:

1) non presenti la richiesta di rateizzazione;

2) la presenti, ma la stessa venga respinta dal Commissario straordinario;

3) non accetti la proposta di rateizzazione formulata nelle modalità individuate dal Commissario straordinario;

4) non paghi le rate.

Inoltre, nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, si dispone che l'AGEA provveda alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'articolo 5 stabilisce che le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

L'articolo 6, infine, prevede che le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, ecceden-

tarie rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e re-

stano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

Si fa presente che la disciplina dell'articolo 6 concerne naturalmente i debiti da ritenersi esigibili, e cioè rispetto ai quali non risulti la sospensione della efficacia del titolo in accoglimento di una richiesta cautelare da parte della autorità giudiziaria.

RELAZIONE TECNICA

ARTICOLO 1

L'articolo 1 integra il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, prevedendo anzitutto l'abrogazione della priorità di restituzione alle aziende già titolari di quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, in conseguenza della sua restituzione prevista dai precedenti articoli, ed è finalizzato a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale.

Al comma 3 dell'articolo 10-*bis* del citato decreto-legge n.49 del 2003, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, l'assegnazione della quota ottenuta dalla Unione europea, che ammonta a 547.881 tonnellate in aggiunta alle 210.601 già attribuite per la campagna in corso per un totale da assegnare di 758.482 tonnellate, viene effettuata prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/08 ed al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota.

Viene presa a riferimento la situazione fotografata nell'ultima campagna lattiera conclusa, assegnando la quota a chi già la produce, escludendo però la quota che tali aziende hanno venduto in passato; il quantitativo escluso risulta pari a 29.500 tonnellate.

In prima istanza si prevede la restituzione della quota «B» che è stata ridotta nel 1996, nei limiti del quantitativo effettivamente prodotto; tale quantitativo risulta pari a circa 158.000 tonnellate, per 4.718 aziende interessate.

Completata questa restituzione, si prevede l'assegnazione a tutte le aziende di pianura comprese quelle con la quota «B» tagliata per la parte di esubero ulteriore.

Le aziende ubicate nelle zone montane e svantaggiate vengono escluse dall'assegnazione in quanto risultano essere già complessivamente in equilibrio tra quota (2.377.000 tonnellate) e produzione (2.373.000 tonnellate) ed inoltre tali zone beneficiano della massima priorità di restituzione.

L'assegnazione è esclusa anche per le aziende che hanno conseguito un esubero contenuto entro il 5 per cento della propria quota, per evitare una eccessiva dispersione delle quote verso aziende che non si trovano in una situazione di disequilibrio strutturale.

Il risultato sarà un'assegnazione di ulteriori 498.000 tonnellate circa.

Si assegnano, infine, circa 130.000 tonnellate di quota alle aziende che hanno coperto gli esuberi produttivi stipulando contratti di affitto della quota.

Si prevede di ricalcolare il quantitativo da assegnare tenendo conto delle modifiche introdotte nell'ambito dell'*Health Check* alle modalità di calcolo dell'adeguamento delle consegne in base al tenore di materia grassa, che consistono nella riduzione da 0,18 a 0,09 del coefficiente di rettifica in aumento.

Viene quindi ricalcolato il quantitativo rettificato, in base alle nuove regole, e si assegna la quota che risulta così necessaria; il ricalcolo riduce di circa 80.000 tonnellate complessive il quantitativo consegnato rettificato italiano, mentre la riduzione sugli esuberi di pianura ammonta a 28.400 tonnellate.

Articolo 2

Le disposizioni contenute nell'articolo attuano l'articolo 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, della Commissione, del 21 giugno 2006 così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e recepiscono in una fonte normativa primaria l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato - regioni il 14 giugno 2007, che integra la procedura di riscossione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003.

Istituendo il Registro nazionale dei debiti si assicura la massima efficienza, correttezza e puntualità al recupero dei debiti maturati sia nei confronti dell'Unione europea a seguito delle erogazioni di provvidenze e aiuti ai produttori agricoli nei regimi comunitari previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, per le quali è stato riscontrato un indebito pagamento, sia nell'ambito della legislazione nazionale di ciascuno stato membro.

Uno dei principi cardine della normativa europea in materia di tutela dei fondi comunitari stabilisce, infatti, che ciascuno Stato membro deve assicurare un livello di tutela dei fondi stessi almeno pari a quella prevista per i fondi nazionali.

Si fa presente che la istituzione del Registro nazionale dei debiti, così come ogni ulteriore funzione attribuita all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dalle esposte disposizioni del presente provvedimento, sono da intendersi coperte e sostenute con le risorse umane e finanziarie vigenti.

Articolo 3

L'articolo 3 del decreto-legge prevede che i debiti di produttori agricoli iscritti nel Registro nazionale dei debiti, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio

nazionale da parte della Commissione europea, possono essere rateizzati, a richiesta dell'interessato.

Nel settore del latte, infatti, risolto il problema della strutturale carenza delle quote latte in Italia ed adottate modalità di assegnazione idonee a ricostituire l'equilibrio aziendale tra quota e produzione (articolo 1 del decreto-legge), è indispensabile risolvere il problema costituito dalle ingenti somme di prelievo accumulate nell'ultima dozzina di campagne lattiere.

L'alto livello di contenzioso instaurato presso i tribunali nazionali rende attualmente non esigibile una parte molto consistente del suddetto importo, per cui l'Italia non riesce a garantire il recupero a carico dei singoli produttori debitori degli importi da essi dovuti a titolo di prelievo supplementare, già incassati dalla Commissione europea.

Il provvedimento proposto prevede:

- a) l'ammontare minimo del debito suscettibile di rateizzazione;
- b) la durata massima della rateizzazione, che viene correlata all'entità della somma dovuta;
- c) il tasso di interesse applicabile.

Articolo 4

L'articolo 4 detta disposizioni di procedura integrative di quelle dell'articolo 3.

In particolare prevede:

a) che l'istruttoria individuale delle richieste presentate sia affidata ad un apposito Commissario straordinario che, avvalendosi del supporto dei competenti uffici dell'AGEA, determina l'accoglimento o meno della richiesta presentata e, in caso di accoglimento, individua le modalità di rateizzazione;

b) la revoca delle quote assegnate (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge stesso) nel caso in cui il produttore che non ha estinto il debito:

- 1) non presenti la richiesta di rateizzazione;
- 2) la presenti, ma la stessa venga respinta dal Commissario straordinario;
- 3) non accetti la proposta di rateizzazione formulata nelle modalità individuate dal Commissario straordinario;
- 4) non paghi le rate.

I debitori di prelievo latte sono complessivamente 8.404, per un importo dovuto di 1.671 milioni di euro; di questi sono attualmente produttrici di latte 4.264 aziende; nell'ultima campagna di commercializzazione hanno realizzato consegne di latte per 2.450.000 tonnellate, con un produzione media per azienda pari a 575 tonnellate.

L'importo dovuto da queste aziende ammonta a 1.386 milioni di euro; tale importo risulta esigibile per 620 milioni, mentre i restanti 766 milioni sono oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente.

Si precisa infine che:

a) gli oneri derivanti dal differimento del pagamento sono sostanzialmente rappresentati dai 620 milioni attualmente esigibili, che tuttavia non si riescono ad incassare in un'unica soluzione

b) le entrate derivanti dalla riscossione ai sensi del decreto sono pertanto da considerare pari all'intera cifra esigibile (620 milioni);

c) gli interessi applicati in sede di rateizzazione sono mediamente pari a:

1) 3,6 per cento per importi maggiori di 25.000 e non superiori a 100.000 euro, con durata non superiore a 10 anni;

2) 4,6 per cento per importi maggiori di 100.000 e non superiori a 300.000 euro, con durata non superiore a 20 anni;

3) 5,6 per cento per importi maggiori di 300.000, con durata non superiore a 30 anni.

L'articolo 6, infine, prevede che le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedentarie rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui all'articolo del decreto-legge.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204

Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

... *Omissis* ...

Art. 2. *Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.*

... *Omissis* ...

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

Art. 01. *Disposizioni in materia di previdenza agricola.*

... *Omissis* ...

16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2009.

Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile, di adottare disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonché per assicurare la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, in conformità alla normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di quote latte)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al me-

desimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007 - 2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Assegnazione quote latte*). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n.248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo

10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle aziende produttrici con le modalità ed i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, a valere per il periodo 2009/2010.

8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.».

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n.157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Articolo 2.

(Istituzione del Registro nazionale dei debiti)

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento

(CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti ai produttori agricoli, equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3.

(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

- a) per somme non inferiori a 25 mila euro;
- b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100 mila euro;
- c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro;
- d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300 mila euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 260 punti base.

4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C16/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.

Articolo 4.

(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; a decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'AGEA.

6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.119, sono revocate con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del prelievo latte;
- b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
- c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
- d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.

7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2009.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – ZAIA – TREMONTI –
RONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

